

Promemoria n. 01

# Imposizione di gruppo

Valevole dal 1° gennaio 2008

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione devono essere considerate come un **complemento** alle Istruzioni sull'IVA.



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF

**Amministrazione federale delle contribuzioni AFC**

## Competenze

Attiriamo la vostra attenzione sul fatto che per la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle operazioni effettuate sul territorio svizzero, così come sull'ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero, è competente esclusivamente l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), mentre per la riscossione dell'imposta sull'importazione di beni è competente esclusivamente l'Amministrazione federale delle dogane (AFD). Di conseguenza, le informazioni rilasciate da altri uffici non sono giuridicamente vincolanti per l'AFC.

### **Potete raggiungere la Divisione principale dell'IVA come segue:**

per scritto: Amministrazione federale delle contribuzioni  
Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto  
Schwarztorstrasse 50  
3003 Berna

per telefono: 031 322 21 11 (dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 13.30 alle 16.30)

per fax: 031 325 75 61

per e-mail: [mwst.webteam@estv.admin.ch](mailto:mwst.webteam@estv.admin.ch)  
*Vogliate assolutamente indicare il vostro indirizzo postale, il vostro numero di telefono e (se disponibile) il vostro N.IVA!*

### **Le pubblicazioni dell'AFC riguardanti l'IVA sono ottenibili:**

- **di principio solo ancora in forma elettronica**

tramite internet: [www.estv.admin.ch](http://www.estv.admin.ch)

- **in casi eccezionali in forma cartacea, con fatturazione**

In casi eccezionali potete ordinare, verso pagamento, gli stampati in forma cartacea.

L'ordinazione va trasmessa a:

**Ufficio federale delle costruzioni e della logistica**  
**Distribuzione pubblicazioni**  
**Stampati IVA**  
**3003 Berna**

Internet: [www.estv.admin.ch/i/mwst/dokumentation/publikationen/index.htm](http://www.estv.admin.ch/i/mwst/dokumentation/publikationen/index.htm)

## Osservazioni preliminari importanti

La presente pubblicazione si fonda sul promemoria, edito nel dicembre 2000 dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, valevole con l'introduzione della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (1° gennaio 2001).

Le modifiche intervenute nel frattempo in questo settore (legge sull'IVA, ordinanza relativa alla legge sull'IVA, modifiche e precisazioni della prassi) sono state riprese nella presente pubblicazione. Queste modifiche materiali sono ombreggiate in grigio (analogamente al presente testo). Perciò il contribuente e i suoi rappresentanti possono facilmente individuare i cambiamenti intervenuti dal 1° gennaio 2001 in poi.

Il testo rimanente ha subito soltanto adeguamenti redazionali e l'aggiornamento degli esempi. Tali adattamenti non comportano modifiche materiali e perciò non sono ombreggiati in grigio. Infine sono stati espressamente evidenziati i punti importanti e le particolarità.

**Abbreviazioni**

AFC	Amministrazione federale delle contribuzioni
cifra	cifra nel presente promemoria
CO	Codice delle obbligazioni (RS 220)
DTF	Decisione del Tribunale federale
GAAC	Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione
IVA	Imposta sul valore aggiunto
LIVA	Legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto (RS 641.20)
N.IVA	Numero di registro dei contribuenti IVA
nm.	numero marginale delle Istruzioni 2008 sull'IVA (fino alla pubblicazione delle Istruzioni 2008 i numeri marginali si riferiscono ancora alle Istruzioni 2001 sull'IVA)
OLIVA	Ordinanza del 29 marzo 2000 relativa alla legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (RS 641.201)
RS	Raccolta sistematica del diritto federale

Valevole fino al  
31 dicembre 2009

**Indice delle materie**

Pagina

1.	Basi legali	7
2.	Imprese che possono far parte di un futuro gruppo IVA	7
3.	Vincolo stretto fra imprese	8
4.	Riunione sotto una direzione unica	8
4.1	Principio	8
4.2	Casi pratici	9
4.3	Collettività pubbliche	9
5.	Cerchia delle imprese che sono tenute a far parte del gruppo IVA	10
5.1	Principio	10
5.1	Eccezioni	10
6.	Designazione dell'impresa capogruppo	10
7.	Possibilità di formazione di sottogruppi	10
8.	Confini geografici di un gruppo IVA	11
9.	Inizio e fine dell'imposizione di gruppo	11
10.	Notifiche dei cambiamenti nell'ambito delle imprese del gruppo	11
11.	Attribuzione del N.IVA a un gruppo IVA	12
12.	Esigenze amministrative e contabili nell'ambito dell'imposizione di gruppo	12
12.1	Data di chiusura dell'esercizio delle imprese del gruppo	12
12.2	Dichiarazione d'intesa dei membri del gruppo	12
12.3	Contabilizzazione di operazioni interne al gruppo IVA	12
12.4	Requisiti che devono adempiere i documenti concernenti le operazioni interne al gruppo, conservazione dei documenti	13
12.5	Rendiconto IVA	13
12.6	Sistema di rendiconto	13
12.7	Applicazione delle aliquote saldo e aliquote forfettarie	14
13.	Conseguenze fiscali dell'imposizione di gruppo	14
13.1	Le cifre d'affari interne al gruppo	14
13.2	Deduzione dell'imposta precedente	14
13.3	Opzione (art. 26 LIVA)	14
13.4	Responsabilità solidale	15
14.	Allegati	15

valevole fino al  
31 dicembre 2009

## 1. **Basi legali**

L'articolo 22 LIVA prevede una regolamentazione speciale per l'imposizione di gruppo. In base a questa disposizione, le persone giuridiche, le società di persone e le persone fisiche che hanno la loro sede o uno stabilimento d'impresa sul territorio della Confederazione e sono strettamente vincolate tra di loro, possono, su richiesta, essere trattate insieme come un singolo contribuente (imposizione di gruppo). È dato vincolo stretto se, secondo l'insieme delle circostanze di fatto, una persona fisica, una società di persone o una persona giuridica riunisce sotto una direzione unica, attraverso la maggioranza dei voti o altrimenti, una o più persone giuridiche o fisiche o società di persone (art. 22 cpv. 1 LIVA).

Gli effetti dell'imposizione di gruppo sono limitati alle operazioni interne; tali operazioni devono essere allibrate (art. 22 cpv. 2 LIVA).

La costituzione di uno o più sottogruppi è ammessa purché tutte le società del sottogruppo riunite sotto un'unica direzione siano integrate nel sottogruppo. Per tenere conto della situazione effettiva dal profilo dell'economia aziendale e delle strutture organizzative e d'affari, l'AFC può autorizzare eccezioni al momento della costituzione dei gruppi e sottogruppi (art. 22 cpv. 3 LIVA).

L'inizio e la fine dell'imposizione di gruppo devono essere fissati alla fine dell'esercizio contabile del capogruppo. Fatti salvi i casi di ristrutturazione, l'imposizione di gruppo deve essere mantenuta per almeno cinque anni (art. 22 cpv. 4 LIVA).

Nell'articolo 32 capoverso 1 lettera e LIVA è definita l'estensione della responsabilità dei membri di un gruppo d'imposizione IVA come segue: "Sono solidalmente responsabili con il contribuente per tutte le imposte dovute dal gruppo: ogni persona o comunità di persone partecipante a un'imposizione di gruppo".

## 2. **Imprese che possono far parte di un futuro gruppo IVA**

Possono diventare membri di un gruppo d'imposizione le persone giuridiche, le società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita) e le persone fisiche con sede o stabilimento d'impresa (☞ definizione di stabilimento d'impresa v. cifra 8) **in Svizzera, che si trovano sotto la medesima direzione** (☞ cifra 4) e **che sono strettamente vincolate fra loro** (☞ cifra 3): le condizioni devono essere adempite cumulativamente.

Uno stabilimento d'impresa in Svizzera di una società estera può diventare membro di un gruppo IVA, indipendentemente che sia iscritta o no nel registro di commercio svizzero<sup>1</sup>.

I membri di un gruppo IVA sono definiti qui di seguito imprese.

<sup>1</sup> Modifica della prassi dal 1° gennaio 2008

### 3. Vincolo stretto fra imprese

La nozione di gruppo nel significato inteso dall'articolo 663e capoverso 1 CO prevede che è dato vincolo stretto fra due o più società quando – dall'insieme delle circostanze reali – una società, attraverso una maggioranza di voti o in altro modo, riunisce **sotto una direzione unica** una o più altre società in modo tale da formare un'**unità economica** (☞ cifra 4).

### 4. Riunione sotto una direzione unica

#### 4.1 Principio

Si intendono riunite sotto una direzione unica le imprese fra le quali esiste **un rapporto di dominazione o di subordinazione**. Sono determinanti le **circostanze di fatto (economiche)**.

Il principale **indizio di riunione sotto una direzione unica** è la partecipazione al capitale di un'altra impresa. Se la partecipazione è di oltre il 50 % del capitale sociale con contemporaneamente una maggioranza dei diritti di voto, l'AFC presume l'effettiva esistenza di una direzione unica. Anche la sola maggioranza dei diritti di voto può giustificare la direzione unica.

Esiste una direzione unica quando la politica aziendale è dettata da un'impresa che controlla le altre, ossia quando devono essere seguite direttive che danno la precedenza agli interessi di gruppo rispetto agli interessi dei singoli e che di fatto possono implicare una perdita dell'indipendenza economica degli stessi. Per giudicare se esiste una direzione unica occorre analizzare approfonditamente i seguenti settori aziendali:<sup>2</sup>

- **il settore dell'informazione** (politica e pianificazione aziendali, ricerca e sviluppo, controlling e revisione interna dell'intero gruppo d'imposizione, pubblicità aziendale);
- **il settore del personale** (pianificazione e controllo del personale);
- **il settore finanziario** (pianificazione e controllo finanziari);
- **il settore dell'organizzazione.**

La concentrazione di imprese sotto una direzione unica può essere determinata anche dagli statuti delle imprese del gruppo, da contratti fra le imprese facenti parte del gruppo o contratti fra gli azionisti delle società del gruppo.



Il fatto che il personale di direzione sia il medesimo in seno alle differenti imprese non è sufficiente per dimostrare l'esistenza di una direzione unica.

## 4.2

### Casi pratici

- **Le persone fisiche** che non occupano una posizione dominante possono essere iscritte come membri di un gruppo d'imposizione IVA unicamente se, in virtù di convenzioni contrattuali scritte (p. es. contratti di agenzia generale), devono subordinare completamente l'insieme delle loro attività commerciali e professionali a un'altra impresa.
- In linea di massima **le imprese associate** e le **società semplici** non possono, secondo quanto esposto in precedenza, venir ammesse nell'imposizione di gruppo. Si tratta infatti di imprese che esercitano un'influenza importante ma non dominante.
- Nel caso di **joint venture** un'imposizione di gruppo è ammessa in casi particolari, ossia quando dall'insieme delle circostanze di fatto esiste una direzione unica<sup>3</sup>.
- **Le istituzioni di previdenza** non sono autorizzate a far parte di un gruppo d'imposizione IVA. Il legislatore presuppone la loro indipendenza economica.
- **Le fondazioni, cooperative e associazioni** possono in linea di massima entrare come membri in un gruppo IVA solo se dominano il gruppo; questi soggetti giuridici non si situano quindi in un rapporto di subordinazione.
- I Comuni membri di un'**associazione intercomunale** (p. es. i consorzi di raccolta e smaltimento rifiuti) non possono formare un gruppo d'imposizione, poiché ogni Comune, sebbene espliciti un'influenza importante, non ha una posizione dominante.
- Un'imposizione di gruppo è autorizzata anche quando il gruppo non raggiunge **gli ammontari limite determinanti per l'assoggettamento** (obbligatorio o volontario) con le cifre d'affari imponibili realizzate con terzi<sup>4</sup>.

## 4.3

### Collettività pubbliche

L'articolo 23 capoverso 4 LIVA che dà la possibilità alle collettività pubbliche di chiedere di allestire il rendiconto d'imposta per unità o per singoli gruppi non concerne l'imposizione di gruppo secondo l'articolo 22 LIVA, bensì l'assoggettamento riferito a una collettività pubblica.

3 DTF 125 II 326 segg.

4 Modifica della prassi dal 1° gennaio 2008

☞ Ulteriori informazioni in materia sono pubblicate nell'opuscolo "Collettività pubbliche".

Quando una **collettività pubblica** chiede di formare un gruppo d'imposizione secondo l'articolo 22 LIVA, tutti i suoi dipartimenti e servizi, risp. stabilimenti e altre aziende, di qualsiasi forma giuridica e che si trovano in un rapporto di dominazione o di subordinazione, devono far parte del gruppo IVA, anche se individualmente non adempiono le condizioni d'assoggettamento.



Una collettività pubblica che desidera formare un gruppo IVA è invitata a mettersi in contatto con l'AFC.

## 5. Cerchia delle imprese che sono tenute a far parte del gruppo IVA

### 5.1 Principio

La cerchia del gruppo si estende a imprese che ne riuniscono altre sotto una direzione unica e queste ultime, a loro volta, ne raggruppano altre sempre sotto una direzione unica.



Tutte le imprese riunite sotto il principio della direzione unica diventano membri del gruppo IVA.

### 5.1 Eccezioni

Di principio, la cerchia delle imprese in un gruppo IVA non può essere scelta liberamente. L'AFC può autorizzare eccezioni nei casi in cui esistono motivi giustificati d'ordine economico, organizzativo e strutturale, ma non per ragioni di ottimizzazione fiscale. L'impresa dominante (persona fisica, società semplice, fondazione, cooperativa o associazione) deve sempre essere iscritta come membro del gruppo d'imposizione IVA.

## 6. Designazione dell'impresa capogruppo

Il capogruppo che è responsabile delle relazioni con l'AFC, in particolare della compilazione dei rendiconti IVA, può essere **designato liberamente** dal gruppo. Esso deve comunque avere la sede in Svizzera. Se il gruppo IVA non esercita questo suo diritto di scelta, l'AFC stessa definisce il capogruppo.

## 7. Possibilità di formazione di sottogruppi

Possano essere formati più sottogruppi o un solo sottogruppo, a condizione che le imprese del sottogruppo siano sottoposte alla direzione unica. L'altro o gli altri sottogruppi non devono necessariamente essere integrati nell'imposizione di gruppo.

☞ Per le eccezioni sono applicabili le disposizioni menzionate a cifra 5.1.

## 8. Confini geografici di un gruppo IVA

Il gruppo IVA riunisce tutte le imprese con sede, rispettivamente tutti gli stabilimenti d'impresa, del gruppo che si trovano in Svizzera. **Se l'impresa dominante si trova all'estero**, il gruppo IVA comprenderà unicamente le imprese e gli stabilimenti d'impresa che hanno la loro sede in Svizzera.

**Le imprese con sede nel Principato del Liechtenstein** non possono far parte di un gruppo. L'integrazione in un gruppo IVA di succursali e stabilimenti d'impresa situati in Svizzera e dipendenti da imprese con sede principale nel Principato del Liechtenstein è disciplinata dal diritto applicabile nella sede principale. Questa regola è valida anche per succursali e stabilimenti d'impresa che si trovano nel Principato del Liechtenstein ma che dipendono da imprese con sede in Svizzera.

## 9. Inizio e fine dell'imposizione di gruppo

L'iscrizione può avvenire al più presto all'inizio del prossimo esercizio del capogruppo (☞ cifra 12.1). Non sono possibili iscrizioni retroattive di gruppi IVA.

Se finora non esistevano presupposti per un'imposizione di gruppo perché mancavano i rapporti di dominazione e subordinazione, il gruppo può essere assoggettato a partire dall'inizio dei nuovi rapporti di dominazione e subordinazione (neocostituzione di un gruppo).

Fatti salvi i casi di ristrutturazione che comportano modifiche o annullamenti della direzione unica, l'imposizione di gruppo deve essere mantenuta per almeno cinque anni. La cessione di uno o più membri non dominanti non dà diritto a porre fine anticipatamente all'imposizione di gruppo.

La rinuncia all'imposizione di gruppo è possibile solo alla fine di un esercizio del capogruppo e trascorso il termine dei cinque anni d'applicazione.



Per agevolare il celere trattamento delle richieste d'imposizione di gruppo risp. di rinuncia (☞ allegato 1), è consigliabile trasmettere le stesse per scritto, almeno 90 giorni in anticipo, all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto, Divisione Riscossione, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berna.

## 10. Notifiche dei cambiamenti nell'ambito delle imprese del gruppo

Il capogruppo è responsabile di notificare per scritto all'AFC tutti i cambiamenti nell'ambito delle imprese appartenenti al gruppo; la comunicazione all'AFC dev'essere effettuata entro 10 giorni dalla pubblicazione nel registro di commercio risp. dalla firma del contratto (☞ allegato 2).

Sono considerati cambiamenti nell'ambito delle imprese del gruppo soprattutto l'acquisto, la vendita, la liquidazione e il fallimento di imprese, come anche la fusione e la scissione di imprese.

Se dei cambiamenti intervenuti nella composizione del gruppo non vengono annunciati all'AFC, o non lo sono tempestivamente, rimane riservata l'applicazione dell'articolo 85 segg. LIVA.

☞ In merito all'eventuale formazione di sottogruppi in conformità dell'articolo 22 capoverso 3 LIVA o a una futura non integrazione di un'impresa vedi le spiegazioni menzionate al punto 3 dell'allegato 1.

## 11. **Attribuzione del N.IVA a un gruppo IVA**

Alla sua iscrizione, il gruppo IVA risp. il sottogruppo riceve un proprio (nuovo) N.IVA sotto il quale deve allestire i suoi rendiconti. Questo numero è di principio mantenuto anche in caso di cambiamenti nella composizione del gruppo, fintanto che il membro dominante del gruppo IVA risp. del sottogruppo non cambia.

## 12. **Esigenze amministrative e contabili nell'ambito dell'imposizione di gruppo**

### 12.1 **Data di chiusura dell'esercizio delle imprese del gruppo<sup>5</sup>**

Tutte le imprese del gruppo devono chiudere i conti contabili il medesimo giorno (art. 58 cpv. 1 LIVA). Un'eccezione è ammessa solo per le società holding, nella misura in cui esse hanno un altro giorno di chiusura dell'esercizio per motivi di presentazione dei conti.

### 12.2 **Dichiarazione d'intesa dei membri del gruppo**

Ogni membro al gruppo IVA riconosce, **con la propria firma**, di essere d'accordo con l'imposizione di gruppo e riconosce la propria responsabilità solidale nei confronti dell'AFC per il pagamento di tutte le imposte (inclusi gli interessi) dovute dal gruppo.

Il pagamento di eventuali multe del gruppo IVA non rientra nella responsabilità solidale<sup>6</sup>.

### 12.3 **Contabilizzazione di operazioni interne al gruppo IVA**

Le operazioni interne al gruppo (costi e ricavi) devono essere allibrate e registrate separatamente nei libri contabili; tali operazioni possono essere allibrate su conti separati oppure contraddistinte con un codice IVA separato.

5 Precisazione della prassi

6 Modifica della prassi dal 1° gennaio 2008

## 12.4 Requisiti che devono adempiere i documenti concernenti le operazioni interne al gruppo, conservazione dei documenti

Per le operazioni realizzate dai membri giuridicamente indipendenti all'interno di un gruppo IVA devono essere allestiti documenti dettagliati nel rispetto delle esigenze di diritto commerciale.

Se sono rilevate solo contabilmente, le operazioni interne al gruppo devono, in conformità del principio "nessuna contabilizzazione senza giustificativo", essere documentabili mediante giustificativi contabili interni contenenti informazioni dettagliate su genere, oggetto ed entità dell'operazione. I documenti contabili interni del destinatario della prestazione devono concordare con quelli del prestatore.

In caso di trasmissione elettronica di dati all'interno di un gruppo IVA sono applicabili le disposizioni previste dall'articolo 43 OLIVA (Forza probatoria dei giustificativi trasmessi e conservati per via elettronica).



Sui **documenti** concernenti **le operazioni effettuate all'interno del gruppo** non sono ammessi riferimenti all'IVA.

I **documenti** concernenti i costi e le cifre d'affari realizzate all'interno e all'esterno del gruppo IVA devono essere **conservati** per un controllo dell'AFC in maniera decentralizzata presso l'impresa che ha sostenuto il costo, rispettivamente realizzato la cifra d'affari.

## 12.5 Rendiconto IVA

Ogni impresa del gruppo deve allestire un **rendiconto IVA (interno)**. Il capogruppo redige un unico rendiconto d'imposta da presentare all'AFC, in cui dichiara l'insieme delle cifre d'affari e delle imposte precedenti.

Non è necessario dichiarare nel rendiconto IVA le operazioni interne al gruppo.



Ogni impresa del gruppo deve riconciliare almeno una volta all'anno, con la contabilità, la cifra d'affari dichiarata e l'imposta precedente dedotta. Inoltre, alla fine dell'esercizio il capogruppo è tenuto ad allestire una distinta delle cifre d'affari annue dichiarate e delle deduzioni d'imposta precedente effettuate da ogni impresa del gruppo. Su questa base effettuerà, alla fine dell'esercizio, una riconciliazione per tutto il gruppo IVA.

## 12.6 Sistema di rendiconto

Nell'imposizione di gruppo è indispensabile che tutte le imprese del gruppo allestiscano i rendiconti con **il medesimo sistema**, vale a dire secondo le controprestazioni convenute oppure secondo le controprestazioni ricevute, e avere **il medesimo periodo di rendiconto**.

## 12.7 Applicazione delle aliquote saldo e aliquote forfettarie

L'imposizione di gruppo prevede che tutte le imprese del gruppo conteggino l'imposta col metodo effettivo; non è quindi possibile applicare aliquote saldo risp. aliquote forfettarie<sup>7</sup>.

☞ La regolamentazione forfettaria per la deduzione dell'imposta precedente per le banche è applicabile alle condizioni descritte nell'opuscolo "Regolamentazione forfettaria della deduzione dell'imposta precedente per le banche".

## 13. Conseguenze fiscali dell'imposizione di gruppo

Tutti i membri che compongono il gruppo sono considerati nell'insieme come **un unico contribuente**. Gli effetti dell'imposizione di gruppo sono limitati alle operazioni interne (art. 22 cpv. 2 LIVA). Nei confronti dell'AFC è innanzitutto il capogruppo responsabile del corretto allestimento del rendiconto IVA (☞ cifra 12.5).

### 13.1 Le cifre d'affari interne al gruppo

Le cifre d'affari interne non sono imponibili all'IVA (☞ cifra 12.4). Di conseguenza, **non è ammessa una deduzione dell'imposta precedente** in base a fatture o documenti contabili allestiti per queste cifre d'affari interne. Non è necessario dichiarare nel rendiconto IVA le operazioni interne al gruppo.

### 13.2 Deduzione dell'imposta precedente

In linea di massima, il diritto alla deduzione dell'imposta precedente gravante beni e prestazioni di servizi deve essere esaminato nel singolo caso da parte di ogni membro del gruppo, in funzione delle operazioni effettuate con terzi, ossia all'infuori del gruppo.

☞ I criteri principali della riduzione della deduzione dell'imposta precedente nei casi di doppia utilizzazione sono illustrati nell'opuscolo "Riduzione della deduzione dell'imposta precedente nei casi di doppia utilizzazione".

☞ Le informazioni riguardo alle conseguenze in caso di modifiche d'utilizzazione sono pubblicate nell'opuscolo "Modifiche d'utilizzazione".

### 13.3 Opzione (art. 26 LIVA)

Nelle relazioni interne al gruppo non è possibile e nemmeno necessaria un'opzione per l'imposizione di operazioni escluse dall'IVA nel significato dell'articolo 26 LIVA.

Per quanto riguarda invece le relazioni esterne al gruppo, un'eventuale opzione nel significato dell'articolo 26 LIVA ha effetto per tutte le società del gruppo (eccezione: opzione di immobili, perché riferita all'oggetto).

#### 13.4 **Responsabilità solidale**

Ogni membro di un gruppo IVA è **solidalmente responsabile** verso l'AFC per il pagamento dei debiti d'imposta (inclusi gli interessi) sorti durante la sua appartenenza al gruppo.

Il pagamento di eventuali multe del gruppo IVA non rientra nella responsabilità solidale<sup>8</sup>.

#### 14. **Allegati**

- Allegato 1: Questionario sull'imposizione di gruppo (art. 22 LIVA)
- Allegato 2: Estensione di un gruppo IVA già esistente
- Allegato 3: Dichiarazione d'accordo e di riconoscimento di responsabilità solidale

## Allegato 1: Questionario sull'imposizione di gruppo (art. 22 LIVA)

### Premesse:

Se volete presentare formalmente una richiesta per l'imposizione di gruppo vi invitiamo a rispondere per scritto a tutte le seguenti domande e a inoltrare i documenti necessari. A tale richiesta dovranno essere apposte le firme legalmente valide **di tutte** le imprese facenti parte del gruppo IVA, come segno di accordo.

Con queste firme ogni impresa (comprese le persone fisiche) sottoscrive il proprio accordo di adesione all'imposizione di gruppo e riconosce la propria responsabilità solidale verso l'AFC, unitamente a tutti i membri del gruppo, per tutti i debiti d'imposta (inclusi interessi) del gruppo (art. 32 cpv. 1 lett. e LIVA).



Richieste incomplete o non firmate in modo conforme non saranno purtroppo prese in considerazione.

### Domande e documenti necessari:

1. Quali imprese (o persone fisiche) sono complessivamente riunite in un gruppo d'imposizione in conformità del principio della direzione unica?
  - 1.1. Favorite inoltrare l'organigramma contenente le partecipazioni al capitale e i diritti di voto, e, se le condizioni non sono adempite, vogliate allegare anche una dichiarazione che indichi i motivi per i quali a vostro parere sono dati i presupposti della direzione unica.
  - 1.2. Se prevedete unicamente la formazione di uno o più sottogruppi, favorite inoltrare gli organigrammi contenenti le seguenti indicazioni:
    - organigramma sulla struttura globale del gruppo aziendale, in cui è precisata l'impresa dominante il gruppo, le subholding, le imprese a esse direttamente subordinate, ed in cui figurano le informazioni richieste al punto 1.1 del presente allegato 1;
    - organigramma per ogni subholding oggetto di domanda di formazione di un sottogruppo IVA, da cui risultano le informazioni richieste al punto 1.1 del presente allegato 1.
2. Quali imprese (o persone fisiche) intendete integrare nel gruppo risp. nel (i) sottogruppo (i) IVA ?
  - Favorite indicare per ogni impresa la ragione sociale, lo scopo, le attività aziendali, l'indirizzo aziendale o la sede sociale, la forma giuridica, il numero di telefono e l'eventuale N.IVA.

- Per le persone fisiche favorite indicare inoltre il cognome, il nome, la data di nascita, il luogo d'origine e l'indirizzo.
  - Per ogni membro iscritto nel Registro di commercio deve essere allegato un recente estratto d'iscrizione.
3. Quali imprese (o persone fisiche) non intendete integrare nel gruppo risp. nel (i) sottgruppo (i) IVA?
- La domanda d'eccezione ai sensi dell'articolo 22 capoverso 3 LIVA dev'essere motivata in modo dettagliato; per ogni impresa dev'essere indicata la ragione sociale, lo scopo, le attività aziendali, l'indirizzo aziendale o la sede sociale, la forma giuridica, il numero di telefono e l'eventuale N.IVA. Devono inoltre essere allegati i bilanci e i conti d'esercizio degli ultimi due anni d'attività.
  - Per le persone fisiche favorite indicare inoltre il cognome, il nome, la data di nascita, il luogo d'origine e l'indirizzo.
  - La non integrazione di imprese in un gruppo risp. in un sottogruppo IVA presuppone l'autorizzazione dell'AFC ed è possibile unicamente a condizione che non risultino perdite d'imposta, p. es. eludendo la responsabilità solidale secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettera e LIVA.
4. Quali sono i rapporti economici ed organizzativi fra le imprese nel significato del punto 1 del presente questionario (☞ cifra 4)?
- ☞ Favorite rispondere a questa domanda unicamente se la partecipazione al capitale, rispettivamente se i relativi diritti di voto fra i membri secondo il punto 1 non superano il 50 per cento. In tal caso vi invitiamo a inoltrarci gli statuti, i contratti o gli altri documenti simili.
5. A quanto ammonta risp. a quanto stimate la cifra d'affari annua del gruppo IVA realizzata con forniture, prestazioni di servizi e il consumo proprio imponibili (ossia senza tenere in considerazione le cifre d'affari interne al gruppo) secondo l'articolo 5 lettere a-c LIVA?
6. Fra le imprese indicate al punto 1 ne esistono di quelle in liquidazione o in fallimento o con quote di capitale non detenute durevolmente ma solo temporaneamente? In caso affermativo favorite indicarci i loro nominativi e i motivi.

7. Quale membro scegliete come capogruppo?

7.1. Indirizzo di rimborso del capogruppo?

- Numero del proprio conto corrente postale, oppure
- Nome e luogo della banca, conto corrente postale della banca, numero di conto presso la banca

8. Qual è la data di chiusura dell'esercizio contabile del capogruppo (☞ cifre 9 e 12.1 del presente promemoria)?

☞ L'iscrizione del gruppo IVA è possibile solo con l'inizio del prossimo anno d'esercizio del capogruppo (☞ cifra 9).

9. Desiderate allestire i rendiconti del gruppo IVA secondo le controprestazioni convenute o ricevute (☞ cifra 12.6)?

☞ La scelta del sistema di rendiconto secondo le controprestazione ricevute presuppone la richiesta dell'autorizzazione rilasciata dall'AFC.

Vi invitiamo a unire alla vostra richiesta il modulo n. 664 inserito nel presente promemoria e ottenibile anche in internet (Dichiarazione d'accordo e di riconoscimento di responsabilità solidale) completamente compilato e firmato legalmente da tutti i membri del gruppo.

L'AFC si riserva di chiedere in qualsiasi momento ulteriori documenti.

Vi ringraziamo della collaborazione.

Amministrazione federale delle contribuzioni  
Divisione principale dell'Imposta sul valore aggiunto  
Schwarztorstrasse 50  
3003 Berna

**Allegato 2: Estensione di un gruppo IVA già esistente**

Ogni modifica effettuata in un gruppo o sottogruppo IVA dev'essere comunicata all'AFC. La non integrazione di un'impresa in un gruppo o sottogruppo IVA presuppone la richiesta motivata nel significato del punto 3 dell'allegato 1. Alla domanda di integrazione di un nuovo membro dovete comunicare per scritto quanto richiesto di seguito, rispettivamente dovete inoltrare all'AFC i seguenti documenti:

1. ragione sociale, scopo, attività aziendali, indirizzo aziendale o sede sociale, forma giuridica, numero di telefono ed eventuale N.IVA (con corrispondente estratto dell'iscrizione nel Registro di commercio);
2. organigramma aggiornato contenente le partecipazioni al capitale ed ai diritti di voto, e se necessario, una dichiarazione che illustri i motivi per cui sono dati i presupposti per una direzione unica;
3. la data di costituzione risp. la data a partire dalla quale sussiste la direzione unica;
4. la cifra d'affari annua imponibile del nuovo membro prima della sua integrazione nel gruppo IVA (per le imprese neocostituite favorite indicare la data d'emissione della prima fattura);
5. il modulo n. 664 inserito nel presente promemoria e ottenibile anche in internet (Dichiarazione d'accordo e di riconoscimento di responsabilità solidale) completamente compilato e firmato legalmente dal capogruppo e dal nuovo membro (risp. dai nuovi membri) del gruppo IVA.

L'AFC si riserva di chiedere in qualsiasi momento ulteriori documenti.

Vi ringraziamo della collaborazione.

Amministrazione federale delle contribuzioni  
Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto  
Schwarztorstrasse 50  
3003 Berna

### Dichiarazione d'accordo e di riconoscimento di responsabilità solidale

Nome del capogruppo:

**N. IVA del gruppo:**

*(se necessario, sarà completato dall'AFC)*

I seguenti firmatari sono d'accordo con la domanda d'imposizione di gruppo giusta l'articolo 22 della legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA). In relazione a questa domanda e in conformità dell'articolo 32 capoverso 1 lettera e LIVA i firmatari membri del gruppo si dichiarano **solidamente e illimitatamente** responsabili dell'insieme dei debiti fiscali (compresi gli interessi) del gruppo IVA, per il periodo d'appartenenza al gruppo IVA. Inoltre, essi autorizzano il capogruppo a rappresentarli conferendogli la procura generale per tutte le procedure amministrative che li oppongono all'AFC.

Con l'apposizione della sua firma il capogruppo si impegna a informare tutti gli altri membri del gruppo sull'integrazione nel gruppo di un nuovo membro. Il/i nuovo/i membro/i è/sono a conoscenza della composizione attuale del gruppo.

Ragione sociale/Cognome e nome      Indirizzo/sede  
*(da completare da ogni membro del gruppo, compreso il capogruppo)*

Data di nascita/Luogo d'origine      Firma valida giuridicamente  
*(per le persone fisiche)*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Luogo e data: .....      Il capogruppo: .....      (Questo modulo può essere copiato)